

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRESENZA ETICA"**

## **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ**

### **Articolo 1 – Denominazione**

1. Viene costituita un'associazione denominata **"PRESENZA ETICA"**.

### **Articolo 2 – Sede**

1. La sede sociale dell'associazione è stabilita in Gallicchio (PZ) e la sede operativa in Potenza.

2. Il consiglio direttivo, che ne definirà anche l'organizzazione e i compiti, potrà istituire sedi ed uffici distaccati, nell'ambito del territorio nazionale, e/o variare la sede legale dell'associazione.

### **Articolo 3 – Durata**

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **Articolo 4 – Finalità**

1. L'associazione ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro. Essa si propone di promuovere, favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale e sociale, al fine di sollecitare la partecipazione, l'impegno civile e sociale di ogni persona. Inoltre svolge attività comunque connesse sul piano organizzativo di studio e ricerca per la promozione e lo sviluppo dell'impegno culturale come forma di incubatore sociale.

2. Per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su qualsiasi tema ritenuto rilevante sul piano sociale, culturale, civile e spirituale, anche per stimolare un confronto per la discussione pubblica;
- b) promuovere studi e ricerche su temi sociali, economici, tecnici, politici, sindacali, ambientali nonché su qualsiasi altro argomento di carattere generale;
- c) svolgere attività di formazione, anche con la costituzione di gruppi di studio e ricerca settoriali ed intersettoriali;
- d) svolgere attività di pubblicazione e di editoria, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- e) favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale, politica ed istituzionale del Paese e del proprio territorio;
- f) promuovere il coinvolgimento di nuovi aderenti alle iniziative di **"PRESENZA ETICA"**;
- g) adempiere tutti quegli altri eventuali compiti inerenti le attività che venissero stabilite dai competenti organi statuari e finalizzate al perseguimento delle finalità previste dallo statuto.

3. Nell'ambito delle finalità stabilite dallo statuto, e per la miglior realizzazione delle stesse, su delibera del consiglio direttivo, l'associazione può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.

4. L'associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, in territorio nazionale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione delle finalità dell'associazione.

## **SOCI**

### **Articolo 5 – Categorie di soci**

1. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che lo richiedono a condizione che siano di maggiore età che non abbiano riportato alcuna condanna penale.

2. I soci si distinguono in: fondatori, ordinari ed onorari.

3. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e coloro ai quali successivamente l'assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci fondatori esistenti e presenti al momento, attribuisca tale qualifica.

4. I soci ordinari sono coloro che svolgono in via effettiva un'attività tra quelle contemplate negli scopi del presente statuto ed hanno contribuito e/o contribuiscano in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico all'associazione.

5. I soci onorari sono coloro che hanno acquisito una considerevole notorietà per particolari meriti umani e/o professionali e/o scientifici e dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso l'associazione.

### **Articolo 6 – Ammissione dei soci ordinari**

1. La persona fisica che desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta e sottoscritta, specificando, oltre alla categoria:

- a) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) ogni altra informazione richiesta dall'associazione.

2. La domanda di ammissione dell'aspirante socio deve essere indirizzata all'associazione ed accettata dal consiglio direttivo.

3. All'atto dell'ammissione il nuovo socio deve versare l'eventuale quota annuale associativa e, se richiesto, un eventuale contributo aggiuntivo di ammissione deliberata dal consiglio direttivo o dall'assemblea dei soci.

4. La nomina dei soci onorari, su proposta del presidente o di almeno due consiglieri, è deliberata dal consiglio direttivo ed approvata da tutti i soci fondatori presenti.

5. La delibera di ammissione deve essere annotata nel libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza.

6. Il rapporto associativo ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso o altra causa di perdita della qualità di socio.

## **Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci hanno diritto:

- a) di partecipare, intervenire e votare alle assemblee dei soci;
- b) di partecipare a tutte le attività e di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- c) di ricevere le pubblicazioni predisposte dall'associazione;
- d) di esercitare gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali.

2. Con l'accoglimento della domanda, tutti i soci sono obbligati:

- a) ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e delle altre deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
- b) ad uniformare la propria condotta associativa nel rispetto delle linee guida, direttive, raccomandazioni e regolamenti che saranno periodicamente dettati, predisposti ed emanati dagli organi dell'associazione;
- c) a versare annualmente l'eventuale quota associativa nella misura fissata dal consiglio direttivo.

3. I soci onorari non sono mai tenuti al versamento di alcuna quota annuale o contributo di ammissione.

## **Articolo 8 – Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde per decesso, recesso, decadenza, esclusione o espulsione.

2. Il socio receduto, escluso o espulso e gli eredi o legatari del socio defunto non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **Articolo 9 – Recesso**

1. Ciascun socio può recedere dall'associazione in qualunque momento, dandone preavviso al consiglio direttivo mediante lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata.

## **Articolo 10 – Decadenza**

1. Il socio si intende automaticamente decaduto in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale, condanna penale passata in giudicato, condanna ad interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi.

## **Articolo 11 – Esclusione**

1. Il collegio dei probiviri, con motivata deliberazione, può escludere, solo per gravi motivi, il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione, danneggiandola materialmente o moralmente;
- c) che non versa la quota associativa annuale, qualora questa sia stata stabilita dal consiglio direttivo;

- d) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

2. Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

3. La delibera di esclusione deve essere annotata nel libro dei soci.

### **Articolo 12 – Aderenti**

1. Possono iscriversi all'associazione in qualità di aderenti tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età.

2. L'adesione può essere indirizzata all'associazione anche tramite posta elettronica.

3. L'adesione all'associazione è su base annuale con durata dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi all'associazione.

4. L'adesione all'associazione consente di partecipare alle attività svolte dall'associazione stessa ma non comporta l'assunzione della qualità di socio né l'attribuzione dei relativi diritti.

5. Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi dell'associazione di cui al presente statuto.

6. Gli aderenti sono tenuti al versamento di un contributo di adesione annuo come determinato nel regolamento finanziario.

7. Non possono aderire coloro i quali sono stati condannati per reati dolosi che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'associazione, valutata di volta in volta dal consiglio direttivo.

### **Articolo 13 – Tesserino e distintivo di riconoscimento**

1. Ai soci ed agli aderenti può essere consegnato un tesserino e/o un distintivo di riconoscimento, secondo quanto stabilito in apposito regolamento interno.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Articolo 14 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsivoglia titolo, diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione;
- c) dalle quote annuali versate dai soci che, salvo per il primo anno, saranno stabilite dal consiglio direttivo;

- d) dai versamenti effettuati dai soci;
- e) dai contributi versati dagli aderenti;
- f) da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da erogazioni, elargizioni, donazioni e lasciti;
- g) dai redditi che i beni mobili e immobili dell'associazione potranno produrre;
- h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

### **Articolo 15 – Esercizio e bilancio**

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile.
3. Nei bilanci devono, altresì, essere indicati specificamente i criteri di gestione seguiti per il raggiungimento degli scopi statutari, conformemente alle finalità che l'associazione persegue.

### **Articolo 16 – Destinazione degli avanzi di gestione**

1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Articolo 17 – Quota associativa e contributo di adesione**

1. Il consiglio direttivo può stabilire una quota annuale associativa che i soci sono tenuti a versare, nei termini e con le modalità che saranno precisati dal consiglio stesso.
2. Il consiglio direttivo può, infine, stabilire un contributo di ammissione che il nuovo socio deve versare al momento dell'ammissione.

### **Articolo 18 – Autonomia organizzativa**

1. L'associazione opera in piena autonomia organizzativa, economica e finanziaria.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 19 – Organi dell'associazione**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Tesoriere;
  - e) il Collegio dei Revisori, se nominato;
  - f) il Collegio dei Probiviri.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 20 – Convocazione dell'assemblea dei soci**

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso affisso nella sede sociale e spedito ai soci fondatori, ordinari ed onorari, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio o indirizzo risultante nel libro dei soci.
3. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'assemblea nonché l'elenco delle materie da trattare e può essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
4. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Entro il trentuno dicembre è approvato il bilancio preventivo ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo.
5. L'assemblea è, inoltre, convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta esso lo riterrà necessario od opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda motivata, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno il 51% degli associati, oppure dal collegio dei revisori. Il Presidente deve convocare l'assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.
6. L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e sia presente il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori al completo, se nominato. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi, all'inizio, alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 21 – Disciplina dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nomina altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.
2. Il presidente, se lo ritiene opportuno, può nominare anche due scrutatori.
3. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
4. Le riunioni dell'assemblea dei soci potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sull'apposito libro sociale.

### **Articolo 22 – Diritto di voto e di intervento in assemblea**

1. Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari, che risultano iscritti nel libro dei soci.
2. Ogni socio può esprimere un solo voto in assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può cumulare più di una delega. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori.
4. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto, con la sottoscrizione del delegante, e la relativa documentazione deve essere conservata dall'associazione.
5. Nel caso in cui il consiglio direttivo abbia stabilito una quota annuale per i soci, il diritto di voto non spetta a coloro che sono in mora nei relativi versamenti.

### **Articolo 23 – Competenza dell'assemblea e maggioranza**

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, sulla nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo, sulla nomina dei componenti il collegio dei revisori, sulla nomina dei componenti del collegio dei probiviri e su ogni altro oggetto ad essa demandato per legge o dal presente statuto.
3. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 24 – Nomina e durata del consiglio direttivo**

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque a sette membri, scelti tra i soci, secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina.
2. L'assemblea ordinaria dei soci provvede alla nomina dei consiglieri.

3. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo.

### **Articolo 25 – Presidente e vicepresidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti del Consiglio Direttivo all'atto della nomina dello stesso secondo le procedure di cui al precedente art. 24.

2. Il consiglio direttivo nomina, tra i propri componenti, un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

### **Articolo 26 – Cessazione e sostituzione dei consiglieri**

1. Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo ed al collegio dei revisori se nominato. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri del consiglio direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

2. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio direttivo è stato ricostituito.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio dei revisori se nominato. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

4. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno procedere all'immediata convocazione dell'assemblea perché provveda in merito alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti scadranno insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina.

5. I consiglieri sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

### **Articolo 27 – Disciplina delle riunioni del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo si riunisce, presso la sede dell'associazione o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario ed opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

2. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente con lettera raccomandata o con posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed a ciascun revisore se nominati; nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima, oppure con posta elettronica.

3. L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

4. In difetto di tali formalità o termini, il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza del collegio dei revisori al completo se nominato.



5. Le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

8. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario.

### **Articolo 28 – Poteri di amministrazione**

1. Al consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione dell'associazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna, e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

2. Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo nonché al presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.

3. Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

### **Articolo 29 – Tesoreria**

1. Il consiglio direttivo può nominare, tra i suoi componenti, un tesoriere, con il compito di gestire il patrimonio nonché tutti i pagamenti e gli incassi di somme dell'associazione, specificando l'ambito ed i limiti della delega all'atto della nomina.

### **Articolo 30 – Compensi degli amministratori**

1. L'assemblea dei soci può stabilire dei compensi per i componenti il consiglio direttivo.

2. In aggiunta a quanto stabilito dall'assemblea, e se da quest'ultima consentito, lo stesso consiglio direttivo potrà stabilire ulteriori compensi per i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

3. Ai consiglieri spetta, comunque, il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute per ragioni di ufficio sempre che le stesse siano state autorizzate dal consiglio.

### **Articolo 31 – Direttore**

1. Il consiglio direttivo può nominare un direttore, anche estraneo al consiglio stesso, ed anche non socio, con il compito di:

- a) dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'associazione, con funzioni eminentemente operative di supporto tecnico;
- b) coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'associazione;
- c) controllare gli adempimenti connessi alla vita dell'associazione;
- d) svolgere tutti gli altri compiti stabiliti dal consiglio direttivo, specificando l'ambito ed i limiti dei suoi poteri all'atto della nomina.

2. Il consiglio direttivo può stabilire un compenso per l'attività del direttore generale al quale spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio ed adeguatamente documentate.

### **Articolo 32 – Comitato Tecnico-Scientifico**

1. Con specifico provvedimento dell'Assemblea dei Soci può essere nominato e costituito un Comitato Tecnico-Scientifico preposto all'elaborazione, all'implementazione ed alla realizzazione delle iniziative di interesse sociale.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato e costituito senza vincolo di formalità e di composizione potendone far parte sia i soci che i componenti degli organi sociali nonché, ove necessario per ragioni di interesse tecnico-scientifico, anche personalità esterne in possesso dei requisiti professionali individuati dall'Assemblea dei Soci.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere articolato in sottosezioni in ragione delle specificità delle tematiche.

4. All'atto della nomina e della costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico viene designato un componente-responsabile con funzioni di coordinamento e di referente degli organi sociali.

## **RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 33 – Rappresentanza dell'associazione**

1. La firma e la rappresentanza dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita al presidente del consiglio direttivo od a chi ne fa le veci.

2. Il consiglio direttivo può delegare la rappresentanza dell'associazione, congiuntamente e/o disgiuntamente, anche a singoli consiglieri nonché al direttore.

3. La rappresentanza dell'associazione, inoltre, spetterà ai procuratori, se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 34 – Composizione, nomina e durata del collegio dei revisori**

1. La gestione dell'associazione può essere controllata da un collegio dei revisori, costituito da tre membri, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. L'assemblea dei soci potrà stabilire dei compensi per i componenti il collegio dei revisori, ai quali spetta, comunque, il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute per ragioni di ufficio.

### **Articolo 35 – Compiti di controllo del collegio dei revisori**

1. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

2. I componenti del collegio dei revisori partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee dei soci.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 36 - Composizione, nomina e durata del collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri è costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri nominati dall'assemblea dei soci.

2. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. L'assemblea dei soci può stabilire dei compensi per i componenti il collegio dei probiviri, ai quali spetta, comunque, il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute per ragioni di ufficio.

### **Articolo 37 - Compiti del collegio dei probiviri**

1. Il collegio dei probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'assemblea, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto e, in generale, svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'associazione. Il collegio dei probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti il regolamento dell'assemblea.

2. Il collegio dei probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

3. Il collegio dei probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il collegio dei probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'associazione singolarmente. Il collegio dei probiviri risponde di fronte all'assemblea di tutti i suoi atti.

4. Il collegio dei probiviri dirime inappellabilmente vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello statuto e dei suoi principi, e, ove necessario, apporta conseguenti modifiche minori al testo dello statuto. Il collegio dei probiviri comunica all'assemblea il contenuto di tali eventuali modifiche testuali minori.

Qualora, entro due settimane lavorative dalla comunicazione, non sia stata presentata obiezione da parte di almeno 1/10 dei soci, tali modifiche entrano in vigore. Tali modifiche testuali minori non possono essere effettuate nei periodi tra il 1 luglio e il 31 agosto e tra il 10 dicembre e il 10 gennaio.

## **LIBRI SOCIALI**

### **Articolo 38 – Libri sociali e registri contabili**

1. Oltre alla tenuta delle scritture contabili previste dalla legge, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza;
- b) libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- c) libro degli inventari;
- d) libro delle entrate e delle uscite.

2. La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei libri sociali è posta a carico del consiglio direttivo.

3. Tutti i soci, previa istanza preceduta da congruo preavviso, potranno prendere visione ed estrarne copia a loro spese.

4. In caso di esercizio di attività economica o commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle relative disposizioni di carattere fiscale.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 39 – Nomina dei liquidatori**

1. Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri e gli eventuali compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, a norma di legge.

### **Articolo 40 – Devoluzione del patrimonio residuo**

1. In caso di scioglimento dell'associazione, e fatta salva ogni altra disposizione di legge, l'intero patrimonio residuo sarà devoluto, con delibera dell'assemblea straordinaria, a scopi sociali o di pubblica utilità.

## **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Articolo 41 – Regolamenti interni**

1. Il funzionamento dell'associazione è disciplinato da appositi regolamenti, predisposti ed approvati dall'assemblea, tra cui:

- a) regolamento generale, recante le norme per il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione;
- b) regolamento finanziario, recante le norme per la raccolta, la gestione e la destinazione dei fondi;

c) regolamento per la comunicazione, recante le norme ed i principi da osservare nell'attività di comunicazione e nella realizzazione dei siti internet, nonché le norme per l'uso del marchio "**PRESENZA ETICA**".

#### **Articolo 42 – Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, e ciò anche in sede di liquidazione, e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario o ad altro organismo, sono decise da un collegio arbitrale, che decide in via irrituale secondo equità, composto di tre membri nominati da soggetto estraneo all'associazione. Ove tale soggetto non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

#### **Articolo 43 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni in materia dettate dal codice civile e dalle altre leggi in materia.

Gallicchio, lì 14 dicembre 2012

Firmato:

CORONATO Rocco

DI PIERRO Prospero

FANTINI Roberto

GIORDANO Filomena

LAROCCA Vincenzina

LAULETTA Francesco

MASTRONARDI Angelo

MASTRONARDI Giovanni

NAPOLITANO Michela Antonia

PANDOLFI Gaetano

PANDOLFO Filippo Maria

RIZZO Stefano

ROBERTELLA Giovanni

ROBERTELLA Giuseppina

ROBILOTTA Vincenzo

SANCHIRICO Mario Antonio

SORANNO FANELLI Vittoria